



ROMA E AMERICA. DIRITTO ROMANO COMUNE

RIVISTA DI DIRITTO DELL'INTEGRAZIONE
E UNIFICAZIONE DEL DIRITTO
IN EURASIA E IN AMERICA LATINA

36/2015

ESTRATTO



**ROMA E AMERICA.
DIRITTO ROMANO COMUNE**

RIVISTA DI DIRITTO DELL'INTEGRAZIONE
E UNIFICAZIONE DEL DIRITTO
IN EURASIA E IN AMERICA LATINA

promossa da

Centro di Studi Giuridici Latinoamericani - Università di Roma 'Tor Vergata'/ISGI - CNR

Direttore: Riccardo Cardilli

in collaborazione con

Unità di ricerca 'Giorgio La Pira' del Consiglio Nazionale delle Ricerche / 'Sapienza' Università di Roma

Responsabile: Pierangelo Catalanò

Istituto Italo-Latino Americano (IILA)

Presidente: Stephanie Hochstetter Skinner-Klee

Segretario Generale: Amb. Giorgio Malfatti di Monte Tretto

Associazione di Studi Sociali Latino-Americani (ASSLA)

Presidenza: Alberto Merler

Direttori della Rivista

Antonio Saccoccio

David Fabio Esborraz

Comitato scientifico

Presidente: Sandro Schipani, 'Sapienza' Università di Roma (Italia)

Jorge C. Adame Goddard, Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM (Messico); Tatiana Alexeeva, Università nazionale di ricerca 'Scuola Superiore di Economia' - sede di San Pietroburgo (Russia); Riccardo Cardilli, Università di Roma 'Tor Vergata' e CSGA (Italia); Édgar Cortés Moncayo, Universidad Externado de Colombia (Colombia); Maria Floriana Cursi, Università di Teramo (Italia); Antonio Fernández de Buján, Universidad Autónoma de Madrid (Spagna); Fei Anling, Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza di Pechino - CUPL (Cina); Giovanni Finazzi, Università di Roma 'Tor Vergata' (Italia); Roberto Fiori, Università di Roma 'Tor Vergata' (Italia); Enrico Gabrielli, Università di Roma 'Tor Vergata' (Italia); Alejandro Guzmán Brito, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Cile); Gábor Hamza, Università 'Eötvös Loránd' di Budapest (Ungheria); Huang Feng, Università Normale di Pechino - BNU (Cina); Jiang Ping, Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza di Pechino - CUPL (Cina); Rolf Knütel, Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn (Germania); Giovanni Lobrano, Università di Sassari (Italia); Machkam Machmudov, Corte Costituzionale della Repubblica del Tagikistan; Judith Martins-Costa, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasile); Carla Masi Doria, Università di Napoli 'Federico II' (Italia); Cesare Mirabelli, Università di Roma 'Tor Vergata' (Italia); Luis Moisset de Espanés, Academia Nacional de Derecho de Córdoba (Argentina); José C. Moreira Alves, Universidade de São Paulo - USP (Brasile); Noemí L. Nicolau, Universidad Nacional de Rosario - UNR (Argentina); Giuseppe Palmisano, Università degli Studi di Camerino e ISGI-CNR (Italia); Massimo Papa, Università di Roma 'Tor Vergata' (Italia); Aldo Petrucci, Università di Pisa (Italia); Ronaldo de Britto Poletti, Universidade de Brasília - UnB (Brasile); Norberto D. Rinaldi, Universidad de Buenos Aires - UBA (Argentina); Marcial Rubio Correa, Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP (Perù); Martin Josef Schermaier, Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn (Germania); Xu Guodong, Università di Xiamen - Xmu (Cina)

In redazione: Sabrina Lanni, Emanuela Calore, Roberta Marini, Caterina Trocini

Collaboratori alla redazione: Laura Formichella

In adesione alle direttive dell'ANVUR, la pubblicazione degli articoli proposti alla Rivista è subordinata alla valutazione positiva espressa su di essi (rispettando l'anonimato dell'autore e del revisore) da due (tre in caso di dissenso) valutatori scelti dalla Direzione della Rivista in primo luogo fra i componenti del Comitato dei valutatori, o, in alternativa, fra studiosi di provata fama. L'elenco completo dei valutatori è disponibile nella pagina *web* della Rivista.

Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista, insieme al testo da pubblicare, anche un *abstract* e alcune "parole chiave".

Hanno espresso valutazione positiva in ordine al presente volume:

Fabio Addis (Università di Brescia); Élise Frélon-Allonneau (Université de Poitiers); Guido Alpa ('Sapienza', Università di Roma); Mirta Alvarez (Universidad de Buenos Aires); Angela Carpi (Università di Bologna); Cosimo Cascione (Università di Napoli Federico II); Renzo Cavalieri (Università di Venezia Ca' Foscari); Gustavo Cerqueira (Université de Reims Champagne Ardenne); Stefano D'Andrea (Università della Toscana); Oliviero Diliberto ('Sapienza', Università di Roma); Romolo Donzelli (Università di Macerata); Giuseppe Falcone (Università di Palermo); Laurent Hecketsweiler (Université de Montpellier); Paola Lambrini (Università di Padova); Francesco Lazzari (Università di Trieste); María del Carmen Lázaro Guillamón (Universitat Jaume I di Castellón); Giovanni Luchetti (Università di Bologna); Michele Lupoi (Università di Bologna); Fabio Marcelli (ISGI-CNR); Fabiana Mattioli (Università di Bologna); Elvira Méndez Chang (Pontificia Universidad Católica del Perú); Alberto Merler (Università di Sassari); Massimo Miglietta (Università di Trento); Martha Lucia Neme Villareal (Universidad Externado de Colombia); Luca Passanante (Università di Brescia); Juan Carlos Prado (Universidad de Las Américas, Quito, Ecuador); Javier Rodríguez Olmos (Universidad Externado de Colombia); Gianni Santucci (Università di Trento); Carlos Soriano Cienfuegos (Universidad Panamericana, Messico); Dalva Tonato (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasile); Enrico Toti (Università di Roma Tre); Andrea Trisciuglio (Università di Torino); José Luis Zamora Manzano (Universidad Las Palmas de Gran Canaria).

ROMA E AMERICA.
DIRITTO ROMANO COMUNE

RIVISTA DI DIRITTO DELL'INTEGRAZIONE
E UNIFICAZIONE DEL DIRITTO
IN EURASIA E IN AMERICA LATINA

promossa da

Centro di Studi Giuridici Latinoamericani
Università di Roma 'Tor Vergata'/ISGI del Consiglio Nazionale delle Ricerche

in collaborazione con

Unità di ricerca 'Giorgio La Pira'
del Consiglio Nazionale delle Ricerche / 'Sapienza' Università di Roma
Associazione di Studi Sociali Latino-Americani (ASSLA)
Istituto Italo-Latino Americano (IILA)

36/2015

La Redazione è presso:

Centro di Studi Giuridici Latinoamericani
Università di Roma 'Tor Vergata' / ISGI - CNR
Via O. Raimondo, 18, 00173 Roma (Italia)
Tel. 39 06 72592301; Fax 39 06 7233198
antonio.saccoccio@unibs.it
esborraz@juris.uniroma2.it
<http://www.romaeamerica.it>

La Rivista segnala tutte le pubblicazioni ricevute dalla Redazione.
I libri per segnalazioni vanno inviati alla Redazione della Rivista.

Le pubblicazioni continuative e periodiche per 'cambio' vanno inviate a:
Biblioteca del Centro di Studi Giuridici Latinoamericani (stesso indirizzo della Redazione).

La Rivista pubblica un volume ogni anno.
Abbonamento: Italia €86,00, Estero €125,00

Tutti gli ordini, eccettuata l'America Latina, vanno indirizzati a:
STEM Mucchi Editore
Via Emilia est - 1741 - 41122 Modena - Italia
fax (39-059) 282628; tel. (39-059) 374094; c/c postale n. 11051414
info@mucchieditore.it - info@pec.mucchieditore.it
www.mucchieditore.it

per l'America Latina, le richieste vanno indirizzate a:
Universidad Externado de Colombia
Calle 12 n. 1-17 Est, Bogotá - Colombia - Fax (57-01) 2843769
<http://www.uexternado.edu.co>

Registr. Trib. Modena n. 1372 del 24.2.1997 – S. Schipani dir. resp.

Volume realizzato presso il Centro di Studi Giuridici Latinoamericani dell'Università di Roma 'Tor Vergata'

issn 1125-7105

© STEM Mucchi Editore - Società Tipografica Editrice Modenese S.r.l.
Pubblicità inferiore al 45 %
Grafica e impaginazione, STEM Mucchi Editore (MO), stampa Editografica (BO)
Finito di stampare nel mese di dicembre del 2015

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nel limite del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

con il contributo di



**Fondazione
di Sardegna**

INDICE

STEGER CON NOI

PIERANGELO CATALANO		
<i>Hanns-Albert Steger con noi</i>	pag.	3
<i>Giornata di studi in onore di Hanns-Albert Steger. Identità latinoamericana e ruolo degli abogados (Università di Roma 'Tor Vergata', 19 dicembre 2012) [IGNAZIO CASTELLUCCI]</i>	»	11
RICCARDO CAMPA		
<i>Il latinoamericanismo di Hanns-Albert Steger</i>	»	15
IGNAZIO CASTELLUCCI		
<i>Identità latinoamericana e ruolo degli abogados secondo Hanns-Albert Steger</i>	»	25

DIRITTO ROMANO, DIRITTO CINESE E CODIFICAZIONE DEL DIRITTO CIVILE

GIOVANNI LOBRANO		
<i>Res publica. Sui libri 21-45 di Tito Livio</i>	»	37
RICCARDO CARDILLI		
<i>Garantías personales y obligación</i>	»	79
ENRICO GABRIELLI		
<i>Garantía mobiliaria Dīyāquán y el problema del conflicto entre derechos reales de garantía</i>	»	101
ENRICO DEL PRATO		
<i>Autonomia e inderogabilità nelle successioni mortis causa: spigolature</i>	»	109
JUAN CARLOS HENAO		
<i>Il ruolo della giurisprudenza nella costruzione del sistema e nella formazione del giurista</i>	»	121

CHANG'AN E ROMA

«*Chang'an e Roma: l'incontro delle due culture*». *Liqian - Xi'an 2013. Risultati operativi 2013* [PIERANGELO CATALANO - STEFANO PORCELLI]..... pag. 151

PIERANGELO CATALANO

Popolo e legioni: tutto e parti di una costituzione popolare (a proposito della convergenza di Romani e Cinesi a Liqian) » 157

TATIANA ALEXEEVA

Fondamenti romani (bizantini) dell'Impero russo ed aeternum foedus con l'Impero cinese (1689)..... » 165

TRADUZIONI DI OPERE GIURIDICHE IN CINESE

LARA COLANGELO

L'introduzione del diritto romano in Cina: evoluzione storica e recenti sviluppi relativi alla traduzione e produzione di testi e all'insegnamento » 175

EMANUELE RAINI

La traduzione dalle lingue straniere al cinese: l'introduzione dei diritti stranieri » 211

AMERICA LATINA

ALDO PETRUCCI

Le condizioni generali di contratto e l'interpretazione contro l'autore della clausola fra passato e futuro » 225

IGNAZIO CASTELLUCCI

Il Giurista, cuore del sistema nella tradizione romanistica latinoamericana ... » 239

DANILO BORGES DOS SANTOS GOMES DE ARAUJO

La società di capitali e d'industria come tipo societario autonomo nel sistema giuridico romanistico » 255

GIOVANNI F. PRIORI POSADA

Panorama sobre las recientes modificaciones procesales civiles en América Latina: los Códigos de Bolivia y Ecuador..... » 271

CAMILO ZUFELATO

Os princípios gerais de direito processual como elo entre o novo código de processo civil brasileiro e os sistemas jurídicos romanista e ibero-americano » 287

ANDREA TRISCIUOGGIO

Concesiones de bienes públicos y daños de los terceros: evolución histórica de la cláusula 'sine iniuria privatorum' » 287

CONGRESSI LATINOAMERICANI DI DIRITTO ROMANO

Congresos latinoamericanos de derecho romano <i>tra due secoli: Panama 2000</i> [PIERANGELO CATALANO - ANTONIO SACCOCCIO]	pag.	319
<i>XII Congreso latinoamericano di diritto romano (dal Programa oficial)</i> [LAVINIA ROSA]	»	323
<i>Palabras de bienvenida de su Excelencia Mirtza Angélica Franceschi de Aguilera, Magistrada Presidenta de la Corte Suprema de Justicia</i> [MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA]	»	329
PIERANGELO CATALANO, <i>Panama 2000 - XII Congreso Latinoamericano de derecho romano: 'el derecho romano como base de la legislación universal'...</i>	»	331
<i>Cronaca del XVIII Congreso Latinoamericano de derecho romano</i> [ANTONIO SACCOCCIO]	»	343
PIERANGELO CATALANO, <i>Panama 2013. Congreso Latinoamericano de derecho romano</i>	»	349

GIURISPRUDENZA COMMENTATA

<i>Il problema della 'personalità' degli animali: l'esempio dell'orango Sandra</i> [PIETRO PAOLO ONIDA]	»	355
---	---	-----

PAGINE SCELTE

<i>Pautas para interpretar el nuevo Código civil y comercial argentino</i> [AÍDA KEMELMAJER DE CARLUCCI]	»	367
<i>Nuevo Código civil y comercial de la Nación. Título Preliminar</i>	»	379

DOCUMENTI

<i>Tavola di corrispondenza tra il nuovo Codice civile e commerciale argentino e le sue fonti italiane immediate e mediate</i> [DAVID F. ESBORRAZ]	»	397
--	---	-----

INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE

<i>Rec. a A. CALORE e A. SACCOCCIO (a cura di), Principi generali del diritto. Un ponte giuridico tra Italia e Argentina</i> [PIETRO PAOLO ONIDA]	pag.	421
---	------	-----

<i>Rec. a É. CORTÉS MONCAYO, D.F. ESBORRAZ, R. MORALES HERVÍAS, S. PINTO OLIVEROS, G. PRIORI POSADA (a cura di), Sistema jurídico romanista y subsistema jurídico latinoamericano. Liber discipulorum para el profesor Sandro Schipani</i> [CATALINA SALGADO RAMÍREZ]	»	431
---	---	-----

NOTIZIE

<i>Diritto romano e Cina: 25 anni di dialogo</i> [ALESSANDRO CASSARINO]	»	451
<i>Presentación de la traducción al castellano del libro del Profesor Filippo Gallo, Celso y Kelsen. Para la refundación de la ciencia jurídica</i> [MANUEL GRASSO]	»	453
<i>Congresso internazionale: «Nuovo codice civile argentino e il Sistema giuridico latinoamericano»</i> [D.F.E.]	»	454
<i>Moot Court Competition</i> [STEFANO LIVA]	»	457
<i>International Summer School - Comparing Italian and Chinese Legal Experiences: between Tradition and Innovation</i> [A.S.]	»	457
<i>Collaboratori di questo volume</i>	»	459

POPOLO E LEGIONI: TUTTO E PARTI DI UNA COSTITUZIONE POPOLARE (A PROPOSITO DELLA CONVERGENZA DI ROMANI E CINESI A LIQIAN)

PIERANGELO CATALANO

«... quando c'è l'unità e la pace in occidente, sotto Augusto, anche nell'altra parte del mondo esiste l'unità e la pace: in Asia c'è l'impero cinese. Non è solo coincidenza; è un fatto posto per la nostra riflessione:
Cristo nasce quando tutto il mondo è in pace»

GIORGIO LA PIRA
Firenze 1975

ABSTRACT: *Pax Augusta* e Impero cinese secondo Giorgio La Pira: «Cristo nasce quando tutto il mondo è in pace». L'Imperatore Augusto è il 'progenitore' degli Imperatori di Russia. Un esercito del Popolo romano fu sconfitto dal Re dei Parti (53 a.C.); legionari romani fondarono in Cina la città di Liqian (36 a.C.). Funzioni politiche e militari dei *comitia*. Concezione del *populus* come insieme di individui associati dal 'consenso giuridico' e dalla 'comunione di utilità'. 'Tutto' e 'parti': popolo e legioni, popolo e plebe, popolo e senato. L'esercito espressione del popolo in età imperiale. Il diritto del popolo alla resistenza si mantiene durante tutto l'Impero romano d'Oriente. L'identificazione della *civitas (polis)* con il popolo sta alla base del rifiuto dell'ultimo Imperatore d'Oriente, Costantino XI Paleologo, di consegnare la città al Sultano Maometto II il Conquistatore (1453).

RESUMEN: *Pax Augusta* e Imperio chino según Giorgio La Pira: «Cristo nace cuando todo el mundo está en paz». El Emperador Augusto es el 'progenitor' de los Emperadores de Rusia. Un ejército del Pueblo romano fue derrotado por el Rey de los Partos (53 a.C.); legionarios romanos fundaron en China la ciudad de Liqian (36 a.C.). Funciones políticas y militares de los *comitia*. Concepción del *populus* como conjunto de individuos asociados por el 'consenso jurídico' y por la 'comunidad de utilidad'. 'Todo' y 'parte': pueblo y legiones, pueblo y plebe, pueblo y senado. El ejército expresión del pueblo en edad imperial. El derecho del pueblo a la resistencia se mantiene durante todo el Imperio romano de Oriente. La identificación de la *civitas (polis)* con el pueblo constituye el fundamento del rechazo del último Emperador de Oriente, Constantino XI Paleólogo, de entregar la ciudad al Sultan Mohamed II el Conquistador (1453).

PAROLE CHIAVE: Augusto; Impero cinese; Liqian; popolo; esercito; Giorgio La Pira.

PALABRAS CLAVE: Augusto; Imperio chino; Liqian; pueblo; ejército; Giorgio La Pira.

SOMMARIO: I. Introduzione. – 1. Impero romano e Impero cinese secondo il professor Giorgio La Pira. – 2. L'Imperatore Augusto è il 'progenitore' degli Imperatori di Russia. – 3. Sconfitta dell'esercito del Popolo romano ad opera del Re dei Parti (53 a.C.); legionari romani a Liqian (36 a.C.). – II. Funzioni politiche e militari dei *comitia*. – III. 'Tutto' e 'parti': popolo e legioni, plebe, senato. – 1. *Populus legionesque, populus plebesque*. – 2. *Populus senatusque e senatus populusque*. – IV. Emergere del potere politico dei militari al di fuori dei *comitia*. L'esercito espressione del popolo in età imperiale. – V. Concezione del *populus* come insieme di individui (*multitudo*) associati dal 'consenso giuridico' (*iuris consensus*) e dalla 'comunione di utilità' (*utilitatis communio*): Cicerone. Analogia di *populus* e *legio*: Pomponio. – VI. Carattere originariamente repubblicano e militare del titolo di *imperator* e definizione dell'impero come 'autocrazia temperata dal diritto permanente alla rivoluzione' (Th. Mommsen). – VII. Riferimenti bibliografici.

I. Introduzione

1. Impero romano e Impero cinese secondo il professor Giorgio La Pira

Il professore di diritto romano Giorgio La Pira, costituente della Repubblica italiana e Sindaco di Firenze, ha individuato il parallelismo tra l'Impero romano e l'Impero cinese, per la pace, nell'età di Augusto. Così Egli scrisse nel 1975: «... quando c'è l'unità e la pace in occidente, sotto Augusto, anche nell'altra parte del mondo esiste l'unità e la pace: in Asia c'è l'impero cinese. Non è solo coincidenza; è un fatto posto per la nostra riflessione: Cristo nasce quando tutto il mondo è in pace».

Nel 1959 Giorgio La Pira aveva compiuto un importante 'pellegrinaggio' a Mosca, iniziando da Fatima. Egli si adoperò fortemente per la pace in Vietnam (passando per Mosca e Pechino nel 1965), in Algeria, in Egitto e Palestina e nel mondo. Attualmente è in corso la causa di Beatificazione del Servo di Dio Giorgio La Pira presso i competenti organi della Santa Sede.

2. L'Imperatore Augusto è il 'progenitore' degli Imperatori di Russia

Augusto è stato ufficialmente considerato, a partire dal XVI secolo, 'progenitore' degli Imperatori di Russia.

Dopo il matrimonio (per procura a Roma, in San Pietro, nel 1472) del Granprincipe di Mosca Ivan III con Zoe Paleologo, erede dell'ultimo Imperatore romano d'Oriente (Costantinopoli), si è sviluppata la teoria giuridico-religiosa della Terza Roma. Questa teoria, successivamente al conferimento, da parte del Patriarca ecumenico di Costantinopoli, allo Zar Ivan IV del titolo di "Imperatore dei cristiani ortodossi di tutto l'universo" (1561), troverà formulazione definitiva nella *Carta costitutiva* del Patriarcato di Mosca (1589).

La leggenda genealogica secondo cui la dinastia dei Rjurikidi discendeva da un consanguineo di Augusto venne usata da Ivan IV in maniera ufficiale e poi dalla diplomazia russa. Questo avvenne anche nel confronto con la concezione dell'Impero cinese, nel XVII secolo. Il Trattato di Nerčinsk (del 1689), redatto in latino, manciù e russo, stabilì un *aeternum foedus* tra i due Imperi (art. 5 della redazione ufficiale latina).

3. Sconfitta dell'esercito del Popolo romano ad opera del Re dei Parti (53 a.C.); legionari romani a Liqian (36 a.C.)

Prima dell'età di Augusto l'esercito del Popolo romano, comandato dal triumviro Licinio Crasso, subì a Carre una gravissima sconfitta ad opera del Re dei Parti (53 a.C.). Secondo il sinologo Homer H. Dubs, professore a Oxford, oltre cento legionari romani sfuggiti ai Parti, poi unitisi agli Unni e infine fatti prigionieri dai Cinesi fondarono la città di Liqian (36 a.C.?). Ha scritto un noto orientalista italiano, Mario Bussagli: «Deportati nelle regioni dell'est dai Parti, devono essere riusciti a fuggire e devono aver ritrovato, sotto la variegata insegna di Chihchih, quella dignità e quella libertà che sembravano perdute per sempre».

Liqian è dunque il luogo simbolicamente disposto, nella storia, per precisare il rapporto tra popolo ed esercito (come 'tutto' e 'parte' di una costituzione popolare), e per approfondire il legame tra Romani e Cinesi.

II. Funzioni politiche e militari dei comitia

La forma dei *comitia curiata* è adeguata alla materia del *populus* finché la natura sociale di questo è (almeno prevalentemente) gentilizia. L'accrescersi (o il formarsi) dell'ordine della plebe rende questa forma organizzativa inadeguata alla materia, non solo dal punto di vista politico, ma prima ancora da quello militare. Allora sorge (o si sviluppa) l'organizzazione centuriata, che corrisponde alla materia di un popolo di piccoli proprietari di terre, patrizi e plebei: è stato notato che, data la funzione militare di tale organizzazione, dovette esservi per lungo tempo una certa corrispondenza del numero di centurie delle varie classi al numero dei cittadini distribuiti entro queste, e quindi, nella funzione politica dei *comitia centuriata*, una certa eguaglianza di peso dei suffragi dei singoli. Poi, specialmente a partire dal III secolo a. C., nella società si produce una progressiva differenziazione di ricchezze, che tende a svuotare la sostanza del numero di centurie della prima classe: da qui, forse, la riforma dei *comitia centuriata*, che incide sulla forma; da qui poi il tentativo gracciano, che vuol riportare ad una adeguazione della forma alla materia ricostituendo in quest'ultima il ceto dei piccoli contadini, e con ciò la sostanza del *populus*.

In questo divenire di forze contrastanti, dal V al I secolo a. C., si spiega lo sviluppo dei *comitia tributa*, la forma dei quali meno risentiva delle differenziazioni di ricchezza; e si spiega, con il minor formalismo dei *concilia plebis*, con la corrispondenza dei *concilia* (e del tribunato) alla materia popolare, l'equiparazione alle *leges* dei *plebiscita* e lo sviluppo di questi.

Nel divenire secolare della costituzione repubblicana vedo non tanto un processo di democratizzazione, quanto una serie di oscillazioni in cui la materia costantemente preme sulla forma: in cui il sempre eguale problema di un sostanziale potere popolare si ripropone in termini costantemente diversi.

III. 'Tutto' e 'parti': *populus* e *legiones*, *plebs*, *senatus*

1. *Populus legionesque*, *populus plebesque*

Durante l'età repubblicana, e ancora oltre, l'espressione con cui, nel sistema giuridico-religioso romano, viene designata ufficialmente, di fronte agli Dei, la totalità dei componenti della *civitas* è quella, unitaria e concreta, che fa emergere la posizione dei cittadini come 'parti' del *populus*: *populus Romanus Quirites*.

L'uso di *-que* per unire due sostantivi indicanti il 'tutto' e la 'parte' è frequente nelle formule religiose pubbliche. Lo troviamo, in riferimento al *populus*, per *legiones*, *exercitus*, *militēs*: *Comment. ludorum saec. septimorum*, IV, 11 (cfr. *Comment. ludorum saec. quintorum*, 95); Macrobio, *Sat.* 3,9,8 e 11 (formule dell'*evocatio* degli Dei della città nemica e della *devotio* della città nemica). Si veda anche la *precatio* del console riassunta in Livio 31,7,15.

È evidente, in tutti questi casi, un intento 'politico-religioso' di sottolineare la posizione di una 'parte' nel 'tutto', rafforzandone anche così l'unità.

Così va vista la menzione del *senatus* a fianco di altre parti e implicitamente del *populus* in Livio 31,7,15 (cfr. 31,5,3 ss.).

Se si introduce una distinzione giuridico-religiosa, essa è tra *populus* e *plebs* concepiti come 'tutto' e 'parte'. Questa appare per lungo tempo, al di là non solo della cosiddetta parificazione degli ordini ma dello stesso regime repubblicano, la 'divisione' fondamentale del potere: caratteristica non solo in quanto dualistica, ma soprattutto perché il dualismo è concepito tra 'tutto' e 'parte'. L'espressione *populus plebesque* si trova in formule contenute in documenti dei sacerdoti e dei magistrati, riportate ad es. in Livio 29,27,2; 25,12,10; Macrobio, *Sat.* 1,17,28; Cicerone *Pro Murena* 1,1; Cicerone *In Verr* 5,14,36 e nel *Commentarium ludorum saec. septimorum*, III,4 s. (cfr. 14 s.). Questo dualismo è la base della contrapposizione tra il potere positivo (dei consoli) e il potere negativo (dei tribuni).

Le formule giuridico-religiose, citate all'inizio di questo paragrafo, che uniscono *populus* con *exercitus*, *legiones*, *militēs* sono importanti per i successivi sviluppi ideologici (vd. *infra*, par. 2).

A tale dualismo si viene a sovrapporre quello tra *populus* e *senatus*, che però solo nel corso del II secolo d.C., e solo in piccola parte, riuscirà ad esprimersi a livello di *ius divinum* affiancando le espressioni precedenti.

2. *Populus senatusque* e *senatus populusque*

L'espressione più antica per indicare la collettività romana è, come si è detto, *populus Romanus Quirites*. Solo a partire dall'inizio del II secolo a.C. (per quanto possiamo ricavare dalle fonti) si affianca ad essa l'espressione *populus senatusque Romanus*, testimoniataci per la prima volta in un decreto emanato nel 189 a.C. dal proconsole della Spagna ulteriore, Lucio Emilio Paolo: CIL, I, 2², 614 «*dum populus senatusque Romanus vellet*»; poi anche nel trattato del 105 a.C. con Astipalea, secondo il testo greco (CIG, II, 2485). L'esistenza di questa espressione è indicativa della sempre maggiore importanza acquisita, come protagonista della vita del popolo romano, particolarmente di fronte agli altri popoli, dal *senatus*. Essa però non sostituisce, né di fronte agli Dei né di fronte agli altri popoli, l'espressione *populus Romanus*

Quirites, che permane nelle formule solenni di atti di culto, e di dichiarazioni di guerra (vd. L. Cincio in Gellio 16, 4, 1; Livio 1, 32, 13); ma anche di *foedera* e di *deditiones*: secondo quanto ritengo si possa argomentare da Cicerone, *Pro Balbo* 16,35, per i *foedera iniqua*, e da Livio 1,38,2 per le *deditiones* (cfr. 8,1,10; 26,33,12; 33,17,15; 34,35,10; 37,45,3, quanto alla posizione dei magistrati, e 5,27,12 ss.; 7,31,4; 9,43,7, quanto a quella del senato).

L'espressione *populus senatusque Romanus* ha essenzialmente la funzione ideologico-politica di porre in evidenza quale sia l'organizzazione, 'parte' del popolo romano, che anche e principalmente gestisce il potere relativo alla materia cui si riferisce l'atto contenente l'espressione stessa.

Certo l'espressione *populus senatusque Romanus* fu molto usata nella poesia: Lucilio 1229 M.; Ovidio, *Met.* 15,486 s.; 15,590; Virgilio, *Aen.* 4,682; 9,192.

La vicenda storica della divisione del potere in Roma manifesta in effetti, a partire dalla II guerra punica, una sempre più forte posizione del senato, che deriva anche dalla crescente difficoltà di funzionamento delle assemblee popolari. Alle tendenze oligarchiche tentano di reagire, in modi diversi, Catone ed i Gracchi. Ma l'ideologia senatoria si fa strada e giunge a capovolgere l'espressione *populus senatusque*: la testimonianza più antica di un uso ufficiale della formula *senatus populusque Romanus* è, come già notava il Mommsen, CIL, VI, 873 (appartiene cioè all'età augustea); l'uso data probabilmente dalla repubblica post-sillana: ricordo il testo greco del *senatusconsultum de Asclepiade Clazomenio sociisque*, l. 11. Quanto all'uso comune, essa si trova largamente in Cicerone e in Livio.

L'origine per dir così tecnica di questa inversione dell'ordine sta nel fatto che cronologicamente il parere del senato (*consultum*) precedeva la deliberazione popolare (*iussum*). Ciò nonostante, ancora nelle *Res gestae divi Augusti* la volontà popolare è a volte menzionata per prima: 5,1; 8,1.

L'espressione *senatus populusque Romanus* può quindi venire usata anche nel linguaggio religioso (ne abbiamo un primo esempio nella *Lex arae Augusti Narbonensis*, CIL, XII, 4333, dell'11-12 d.C., riscritta in età antoniniana). Ma, si badi, essa non sostituisce l'espressione *populus Romanus Quirites* nelle principali formule riguardanti la vita del popolo romano di fronte agli Dei e agli altri popoli: basti pensare ancora alla formula di dichiarazione di guerra riportata da L. Cincio in Gellio 16,4,1. In realtà, negli atti giuridico-religiosi la menzione del *senatus* o manca del tutto, ancora in età imperiale (come nella preghiera riportata nel *Commentarium ludorum saec. quintorum*, 92, pronunciata da Augusto, e in quelle riportate nel *Commentarium ludorum saec. septimorum*, III, 42 ss.; 69 ss.; IV, 5 ss.; 8 ss.) o è introdotta in un secondo momento. Ed è già stato notato dal Mommsen che i *Fratres Arvales* introdussero la menzione del *senatus* nella formula del *carmen indictionis* del sacrificio a *Dea Dia* solo tra 120 e 155 d.C. (vd. CIL, VI, 2080, 12; 2086, 18; nonché *Acta Fratrum Arvalium*, ed. AE. PASOLI, Bologna, 1950, 59 s.). Una lettura degli *Acta fratrum Arvalium* è utile per constatare inoltre come la menzione del *senatus* risulti nella formula della *precatio* in occasione della cooptazione solo nel III secolo d.C.; e come solo nel III secolo d.C. alla menzione del *senatus* accanto al *populus Romanus Quirites* si sostituisca, nelle formule, l'espressione *senatus populusque Romanus Quirites*: indice, mi sembra, di un accoglimento della progressiva astrazione del concetto di *populus* anche a livello di *ius divinum*.

Peraltro sembra che, almeno in un primo momento, non si perda la consapevolezza che il *senatus* è 'del' *populus*: si veda il *decretum decurionum Pisanorum de sacris faciendis L. Caesari* (4 d.C.), CIL, XI, 1420 «*cum senatus populi Romani...*» (e la stessa espressione che troviamo nella formula di dichiarazione di guerra in Livio 1,32,13 «*senatus populi Romaui Quiritium censuit consensit conscivit*»).

Le formule giuridico-religiose indicano comunque un tardo accoglimento della tendenza a individuare formalmente una nuova fondamentale dualità di poteri entro l'unità del *populus Romanus*: il potere del *senatus* di fronte a quello del *populus*. Ma il potere del *senatus* è sempre più prevalente (tanto da giungere a sovvertire anche nelle formule l'antico ordine ideale) e il potere del *populus* sempre più astratto (tanto da poter essere fuso con quello del *senatus* nella troppo famosa espressione *S.P.Q.R.*).

IV. *Emergere del potere politico dei militari al di fuori dei comitia. L'esercito espressione del popolo in età imperiale*

Durante l'età imperiale il valore della forma stessa del potere popolare si fa sempre più debole: i comizi perdono via via le funzioni giudiziaria, legislativa ed elettorale. Quanto al rapporto con il potere imperiale, in particolare, si passa dal conferimento di singoli poteri al *princeps* al conferimento di tali poteri con un'unica *lex*, detta *de imperio*; all'interpretazione della *lex de imperio* come conferimento anche di un potere legislativo (nel II secolo), e poi come trasferimento di tutti i poteri del *populus* (nel III secolo); finalmente Giustiniano considera tale trasferimento come avvenuto, forse una volta per tutte, nel passato (*Inst.* 1,2,6: *populus ... concessit*).

D'altra parte i *comitia* vedono del tutto svuotata, nel II secolo d. C., la loro sostanza. La materia popolare si esprime ormai altrimenti, in forma costantemente rivoluzionaria. È stato detto giustamente che il giuramento di fedeltà dell'esercito e della popolazione al *princeps* esprime il permanente carattere rivoluzionario del principato. Ma raggiungiamo limiti ancor più estremi: dopo la morte di Alessandro Severo il predominio dei militari nella scelta dell'imperatore riduce ulteriormente lo spazio lasciato alle antiche forme del *senatus* e dei *comitia*, finché Caro assume il potere (282 d. C.) grazie esclusivamente alla forza militare e non curandosi del riconoscimento del senato; e tale situazione è rispecchiata dalla teoria di Temistio, filosofo pagano del IV secolo, il quale vede nei militi che acclamano Gioviano i rappresentanti delle popolazioni delle diverse parti dell'Impero, alle quali spettava la scelta dell'imperatore. Potremmo dire: la materia conchiude la sua rivincita sulla forma, ricostituendo, ma sul piano rivoluzionario, quella compenetrazione di popolo ed esercito che il regno e, dapprima, la repubblica avevano saputo esprimere in precise forme giuridiche.

Infine, il fondamento divino del potere non più si compenetra con l'umano, in quelle forme, bensì si giustappone ad esso, direi, nel culto degli imperatori, nell'idea della 'vocazione divina' dell'imperatore.

Il dissolvimento delle forme giuridiche del potere popolare spiega, a mio avviso, come alcuni concludessero che il dominio di un solo uomo, quando diriga ogni cosa al vantaggio della comunità, è una perfetta democrazia (vd. Flavio Filostrato, *Vita Apollonii* 5, 35;

ed anche Elio Aristide, *Oratio de laudibus urbis Romae*, 37 s.; 59 s.; 90): parlassero cioè di 'democrazia' guardando essenzialmente al modo di esercizio del potere.

V. *Concezione del populus come insieme di individui (multitudo) associati dal 'consenso giuridico' (iuris consensus) e dalla 'comunione di utilità' (utilitatis communio): Cicerone. Analogia di populus e legio: Pomponio*

Secondo Cicerone il popolo è una 'moltitudine' riunita (*coetus*) e unita (*sociatus*) dal 'consenso giuridico' (*iuris consensus*) e dalla 'comunione di utilità' (*utilitatis communio*). Questa concezione si mantiene negli autori cristiani (Sant'Agostino) ed è conforme alle concezioni giuridiche dei giuristi, sia dell'età repubblicana (Alfeno Varo) sia dell'età imperiale (Salvio Giuliano). Essa permane nella codificazione fatta a Costantinopoli dall'Imperatore Giustiniano I.

È stato notato che gli esempi di *corpora ex distantibus* dati dal giurista Pomponio (D. 41,3,30 pr.), *populus*, *legio*, *grex*, evidenziano gli aspetti più importanti della *civitas*: politico (*populus*), militare (*legio*), economico (*grex*).

VI. *Carattere originariamente repubblicano e militare del titolo di imperator e definizione dell'impero come 'autocrazia temperata dal diritto permanente alla rivoluzione' (Th. Mommsen)*

Il fondamento popolare del potere imperiale (riaffermato anche nella codificazione di Giustiniano) e l'origine repubblicana e militare del titolo di *imperator* spiegano che, da un punto di vista liberale, l'impero abbia potuto essere definito da Theodor Mommsen 'autocrazia temperata dal diritto permanente alla rivoluzione'.

Il diritto del popolo alla resistenza si mantiene durante tutto l'Impero romano d'Oriente e l'identificazione della *civitas (polis)* con il popolo sta alla base del rifiuto dell'ultimo Imperatore d'Oriente, Costantino XI Paleologo, di consegnare la città al Sultano Maometto II il Conquistatore (1453).

VII. Riferimenti bibliografici

- I.1. *Index. Quaderni camerti di studi romanistici*, 23, Jovene Editore, Napoli (1995 'Nel nome di Giorgio La Pira'); P. CATALANO, «Guerra impossibile» e «pace impossibile all'uomo»: evoluzione della dottrina cattolica secondo Giorgio La Pira e Mario Castelli, in *Saggi storici in onore di Romain H. Rainero*, a cura di M. ANTONIOLI e A. MOIOLI, Franco Angeli, Milano, 2005, 83-93; P. CATALANO, *Alcuni principi costituzionali alla luce della dottrina di Giorgio La Pira*, in *Tradizione romanistica e costituzione*, dir. L. LABRUNA, a cura di M. P. BACCARI e C. CASCIONE, ESI, Napoli, 2006, I, 107-131; P. CATALANO, *A paz entre o direito de Roma e a profecia de Fátima, segundo o professor Giorgio La Pira*, in *Estudos em honra de Ruy de Albuquerque*, Edição da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Lisboa 2006, II, 653-680.

- I. 2. P. CATALANO, *Fine dell'Impero romano? Un problema giuridico-religioso*, in *Religioni e Civiltà*, Edizioni Dedalo, Bari 1982, 99-117; vd. soprattutto il volume *L'idea di Roma a Mosca nei secoli XV-XVI. Fonti per la storia del pensiero sociale russo*, ricerca diretta da P. CATALANO e V.T. PAŠUTO, Herder, Roma, 1993.
- I. 3. H. H. DUBS, *A military contact between Chinese and Romans in 36 B.C.*, in T'Oung Pao. *Archives concernant l'histoire, les langues, la géographie, l'ethnographie et les arts de l'Asie Orientale*, vol. XXXVI, E.J. Brill, Leiden, 1942 (Kraus reprint, Nelden/Liechtenstein, 1975), 64 ss.; M. BUSSAGLI, *Asia centrale e mondo dei nomadi*, in M. BUSSAGLI L. PETECH-N. MUCCIOLI, *Asia centrale e Giappone*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1970, 65 ss., partic. 73; R. ADINOLFI, *I rapporti tra l'Impero romano e la Cina antica*, Massimo, Napoli 1977, pp. 1 ss. (cfr. U. MANTHE, in *Gnomon* 13, 1981, 291-293); R. ADINOLFI, *Soldati di Crasso in Cina e mercanti campani in Mongolia India e Ceylon*, in *Bollettino Flegreo*, terza serie, 8, Napoli, 1999; G. BRIZZI, *Il guerriero, l'oplita, il legionario. Gli eserciti nel mondo classico*, Il Mulino, Bologna, nuova edizione 2008.
- II. P. CATALANO, *Il principio democratico in Roma*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 28, Pontificia Università Lateranense, Roma, 1962, 316 ss.
- III. P. CATALANO, *La divisione del potere in Roma (a proposito di Polibio e di Catone)*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, Giappichelli Editore, Torino, 1974, VI, 665 ss. (partic. 680-686).
- IV. P. CATALANO, *Il principio democratico in Roma* cit.; F. MILAZZO, *Profili costituzionali dei militari nella scelta del princeps. Dalla morte di Augusto all'avvento di Vespasiano*, ESI, Napoli, 1989.
- V. P. CATALANO, *Populus Romanus Quirites*, Giappichelli Editore, Torino, 1974.
- VI. R. COMBÈS, *Imperator. Recherches sur l'emploi et la signification du titre d'Imperator dans la Rome républicaine*, PUF, Paris, 1966; L. HECKETSWEILER, *La fonction du peuple dans l'Empire romain. Réponses du droit de Justinien*, L'Harmattan, Paris, 2009.

La Rivista *Roma e America. Diritto romano comune. Rivista di diritto dell'integrazione e unificazione del diritto in Eurasia e in America Latina* è promossa dal Centro di Studi Giuridici Latinoamericani della Università di Roma 'Tor Vergata' / ISGI del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in collaborazione con l'Unità di ricerca 'Giorgio La Pira' del Consiglio Nazionale delle Ricerche / 'Sapienza' Università di Roma, l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA) e l'Associazione di Studi Sociali Latinoamericani (ASSLA). La Rivista propugna lo studio e la diffusione del diritto romano (*ars boni et aequi*) costituito *hominum causa*, come strumento di pace tra i popoli. Essa si dedica in particolare ai temi dell'unità e dell'unificazione del diritto, e del diritto dell'integrazione, in Eurasia e in America Latina.

Si considera innanzitutto il periodo di 'inizio' (*principium*) del sistema giuridico romanistico, dalla fondazione di Roma alla compilazione del Digesto (*templum iustitiae* secondo Giustiniano) in 'Costantinopoli nuova Roma', e, sottolineandone il carattere già originariamente eurasiatico, se ne seguono gli sviluppi dovuti alla teoria 'Mosca terza Roma'.

Nello studio del sistema (e dei singoli ordinamenti statali che con esso si confrontano) viene dato risalto all'America Latina, in quanto Europa e America Latina «formano una sola area spirituale, culturale, giuridica ed anche in certo modo sociale, economica e politica che la scienza giuridica romana saldamente cementa ed unifica. *Unitas et pax orbis ex iure*» (G. La Pira). Il diritto romano dà al sottosistema giuridico latinoamericano il fondamento della sua unità, della sua identità (e resistenza) e del suo universalismo.

L'origine eurasiatica, e quindi mediterranea, del diritto romano rafforza l'esigenza del confronto con le grandi realtà geopolitiche continentali (in primo luogo la Repubblica Popolare Cinese), intercontinentali (il BRICS) e con gli altri grandi sistemi giuridici (in primo luogo il diritto musulmano).

Hanno collaborato a questo numero della rivista:

TATIANA ALEXEEVA

RICCARDO CAMPA

RICCARDO CARDILLI

IGNAZIO CASTELLUCCI

PIERANGELO CATALANO

LARA COLANGELO

DANILO BORGES DOS SANTOS

GOMES DE ARAUJO

ENRICO DEL PRATO

ENRICO GABRIELLI

JUAN CARLOS HENAO

GIOVANNI LOBRANO

PIETRO PAOLO ONIDA

ALDO PETRUCCI

STEFANO PORCELLI

GIOVANNI F. PRIORI POSADA

EMANUELE RAINI

CATALINA SALGADO RAMÍREZ

ANDREA TRISCIUOGGIO

CAMILO ZUFELATO

con un contributo di

